

2. TRASPARENZA

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE

ISTITUZIONE
DELL'ANAGRAFE REGIONALE DEI TITOLARI
DI CARICHE PUBBLICHE
E DEL
REGISTRO REGIONALE DEI
RAPPRESENTANTI DI INTERESSE

INTRODUZIONE

La proposta di legge è volta alla creazione di un'Anagrafe regionale dei titolari di cariche pubbliche (intese nel senso più ampio) e di un Registro regionale dei rappresentanti d'interessi.

L'Anagrafe e il Registro nascono dall'idea che la trasparenza sia il primo e più semplice strumento - a costo zero! - sia per riavvicinare i cittadini alle istituzioni, sia per contrastare corruzione e conflitti d'interessi.

L'anagrafe regionale delle cariche pubbliche consentirà a tutti di sapere quanto guadagnano, che attività economiche hanno, che ruoli e posizioni hanno ricoperto politici e dirigenti pubblici.

Il registro dei lobbisti (o rappresentanti di interesse) servirà per sapere chi dialoga con le istituzioni e quali interessi porta, con quali finanziamenti, chi li riceve e che impegni assume.

ISTITUZIONE DELL'ANAGRAFE REGIONALE DEI TITOLARI DI CARICHE PUBBLICHE E DEL REGISTRO REGIONALE DEI RAPPRESENTANTI DI INTERESSE

Articolo 1: Istituzione dell'Anagrafe regionale dei titolari di cariche pubbliche e del Registro regionale dei rappresentanti d'interessi

1. Sono istituiti l'Anagrafe regionale dei titolari di cariche pubbliche, di seguito denominata "Anagrafe", e il Registro regionale dei rappresentanti d'interessi, di seguito denominato "Registro".
2. Assieme al Registro è istituito il Codice di condotta dei rappresentanti d'interessi, di seguito denominato «Codice di condotta».

Articolo 2: Ambito soggettivo di applicazione

1. Ai fini della presente legge, per «titolari di cariche pubbliche» s'intendono:

2. TRASPARENZA

- a) il Presidente della Giunta regionale, il Vicepresidente e agli Assessori, nonché i componenti dell'Assemblea Legislativa;
- b) i titolari d'incarichi dirigenziali di strutture della Giunta regionale e dell'Assemblea Legislativa;
- c) i titolare di funzioni di responsabilità comunque denominate, comprese quelle di presidente, amministratore, liquidatore, sindaco e revisore, in imprese, società, agenzie, istituti, enti e fondazioni, quando ricorre uno dei seguenti casi:
 - 1) l'impresa, società, agenzia, istituto, ente o fondazione è strumentale della Regione;
 - 2) la nomina all'incarico è disposta, proposta o approvata dalla Regione;
 - 3) la Regione, anche indirettamente o assieme con altri enti pubblici, concorre al finanziamento dell'impresa, società, agenzia, istituto, ente o fondazione in misura superiore al cinquanta per cento dell'ammontare complessivo delle spese di gestione esposte nel bilancio della medesima impresa, società, agenzia, istituto, ente o fondazione o comunque per un importo annuo superiore a euro 200.000;
 - 4) la società è controllata, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, numero 287, dalla Regione, anche

indirettamente o assieme con altri enti pubblici;

d) i componenti di Autorità amministrative indipendenti regionali, inclusa la Consulta statutaria.

2. Ai fini della presente legge, per «rappresentanti d'interessi» s'intendono i soggetti i quali su incarico diretto o indiretto di portatori d'interessi, allo scopo di orientare o incidere sui processi decisionali pubblici, intrattengono rapporti di comunicazione o scambio d'informazioni oppure rappresentano interessi anche di natura non economica presso titolari di cariche pubbliche, inclusi i rispettivi collaboratori, e componenti di organi esecutivi di partiti e movimenti politici regionali, compresi gli organi aventi funzioni di tesoriere e analoghe.

3. La Giunta regionale promuove le opportune intese per estendere l'applicazione della presente legge alla Città metropolitana, alle Province, ai Comuni e alle Autorità portuali della Liguria.

Articolo 3: Obbligo d'iscrizione nel Registro

1. I rappresentanti d'interessi sono tenuti a iscriversi nel Registro per esercitare la loro attività presso la Regione Liguria.

2. Non può essere iscritto nel Registro il soggetto che:

2. TRASPARENZA

- a) ha riportato, anche ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, numero 231, una condanna passata in giudicato, in assenza di riabilitazione, per reati contro la personalità dello Stato, la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, l'ordine pubblico, l'incolumità pubblica, il patrimonio o la persona;
- b) ha riportato un'interdizione dai pubblici uffici;
- c) è stato punito per aver esercitato l'attività di rappresentanza senza essere iscritto nel Registro oppure è stato cancellato dal Registro in seguito a una violazione grave.

3. Non può inoltre essere iscritto nel Registro il soggetto che:

- a) è titolare o lo è stato, fino ai tre anni precedenti, di una carica pubblica;
- b) dipende o è stato dipendente, fino ai tre anni precedenti, della pubblica amministrazione regionale, inclusi enti pubblici;
- c) svolge o ha svolto, fino ai tre anni precedenti, un incarico esterno per la pubblica amministrazione regionale, inclusi enti pubblici;
- d) è componente o lo è stato, fino ai tre anni precedenti, di un organo esecutivo di un partito o movimento politico regionale, compresi gli organi aventi funzioni di tesoriere e analoghe.

4. L'iscrizione nel Registro importa l'impegno a rispettare il Codice di condotta.

PIU' PARTECIPAZIONE PIU' TRASPARENZA

#RETEASINISTRA

MENO PRIVILEGI

5. L'iscrizione nel Registro dà diritto all'accREDITamento presso le istituzioni interessate. L'accREDITamento consente l'accesso a determinati spazi all'interno delle sedi istituzionali e ai documenti istituzionali di carattere non riservato, rilevanti ai fini dell'attività di rappresentanza.

Articolo 4: Contenuti dell'Anagrafe

1. L'Anagrafe contiene, per ciascun titolare di una carica pubblica, le seguenti indicazioni:
 - a) nome e cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza, codice fiscale;
 - b) carica pubblica, con riferimento anche alle cariche rivestite nel passato incluse quelle non pertinenti alla Regione;
 - c) titolo di studio;
 - d) attività di studio e formazione, di lavoro, professionali e imprenditoriali, nonché funzioni di responsabilità comunque denominate, comprese quelle di presidente, amministratore, liquidatore, sindaco e revisore, e incarichi di consulenza e arbitrali di qualsiasi natura per imprese, società, agenzie, istituti, enti e fondazioni, incluse le attività, le funzioni e gli incarichi rivestiti all'estero, con riferimento anche alle attività svolte e alle funzioni rivestite nel passato;
 - e) curriculum vitae;

2. TRASPARENZA

- f) partito d'iscrizione, nonché associazioni portatrici d'interessi generali, con riferimento anche ai partiti e alle associazioni d'iscrizione nel passato;
- g) indirizzo di posta elettronica, numero di telefono di uso pubblico, sito Internet e contatti pubblici sui siti di reti sociali;
- h) quadro annuale della situazione reddituale e patrimoniale, dai due anni precedenti l'assunzione della carica pubblica e fino ai due successivi alla sua cessazione, con specifico riferimento alla proprietà, il possesso o comunque la disponibilità anche all'estero, nel proprio interesse oppure nell'interesse del coniuge, purché non legalmente separato, del convivente e dei parenti e affini, fino al secondo grado in linea retta e collaterale, di:
 - 1) redditi soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche;
 - 2) diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri;
 - 3) azioni e partecipazioni in società quotate e non quotate in mercati regolamentati;
 - 4) investimenti in titoli di Stato, titoli obbligazionari o altre utilità finanziarie, anche detenuti tramite fondi d'investimento, società d'investimento a capitale variabile o intestazioni fiduciarie;

PIU' PARTECIPAZIONE PIU' TRASPARENZA

2. TRASPARENZA

- i) quadro annuale, redatto secondo i criteri di cui alla lettera h), delle situazioni reddituali e patrimoniali del coniuge, purché non legalmente separato, del convivente e dei parenti e affini, fino al secondo grado in linea retta, se le medesime vi consentono;
- j) indennità e altri emolumenti, erogazioni e finanziamenti pubblici percepiti per ciascun mese in ragione della carica pubblica ricoperta;
- k) finanziamenti, erogazioni, contributi, doni, benefici e altri vantaggi assimilabili, percepiti sotto qualunque forma, compresa la messa a disposizione di servizi, durante la campagna elettorale e per ciascun mese nell'esercizio della carica pubblica, con l'indicazione delle persone che, per ciascun anno, hanno erogato elargizioni per un importo nel complesso superiore a euro 500;
- l) spese sostenute e obbligazioni assunte per l'esercizio della carica pubblica, anche indirettamente mediante i collaboratori, con specifico riferimento a quelle per:
 - 1) campagna elettorale;
 - 2) collaboratori e ufficio;
 - 3) iniziative politiche, propaganda e rapporti con il collegio elettorale;
 - 4) viaggi;
 - 5) comunicazioni;

2. TRASPARENZA

- m) nome e cognome, nonché luogo e data di nascita dei collaboratori;
- n) quadro, aggiornato ogni quadrimestre, con riferimento specifico alle circostanze e indicazione dei comportamenti volontari o in attuazione degli obblighi stabiliti dalla legge tenuti per evitarne la concretizzazione, delle situazioni di potenziali conflitti d'interessi, intese come le condizioni in cui la persona stessa, anche in modo indiretto in capo al coniuge, purché non legalmente separato, al convivente e i parenti e affini, fino al secondo grado in linea retta, ha interessi, relazioni e affari privati, rilevanti dal punto di vista qualitativo o quantitativo, che potrebbero influenzarlo impropriamente nello svolgimento della sua attività o nell'adempimento delle sue responsabilità pubbliche oppure che potrebbero danneggiare seriamente la pubblica fiducia nei suoi confronti;
- o) procedimenti penali a carico, in corso o che hanno avuto conclusione negli ultimi vent'anni;
- p) casi d'inosservanza, nonché sanzioni eventualmente irrogate per violazioni degli obblighi stabiliti dalla presente legge.

2. L'Anagrafe reca, per ciascun titolare di una carica pubblica, i seguenti dati circa lo svolgimento delle sue funzioni:

- a) atti adottati, presentati, proposti o sottoscritti, con indicazione dello stato del

PIU' PARTECIPAZIONE PIU' TRASPARENZA

percorso d'esame e approvazione, in particolare progetti di legge ed emendamenti a progetti di legge, risoluzioni, mozioni, risoluzioni e ordini del giorno, interpellanze e interrogazioni;

b) con riferimento alla partecipazione ai lavori della Giunta regionale e dell'Assemblea Legislativa, comprese le Commissioni, indicazione dei seguenti elementi:

- 1) ordine del giorno delle sedute o riunioni;
- 2) dati sulla presenza alle sedute o riunioni e sugli interventi nelle discussioni;
- 3) processi verbali, resoconti o comunicati e registrazioni audio e video delle discussioni;
- 4) voti espressi, salvi i casi di scrutinio segreto.

3. L'Anagrafe reca altresì i dati previsti dal comma 1 per ogni persona candidata alla carica di Presidente della Giunta regionale o componente dell'Assemblea Legislativa.

Articolo 5: Contenuti del Registro

1. Il Registro contiene, per ciascun rappresentante d'interessi, le seguenti indicazioni:

a) dati anagrafici e domicilio professionale oppure denominazione e sede professionale, nonché dati identificativi delle persone legalmente responsabili

dell'impresa, società o ente;

b) dati identificativi delle persone, in particolare quelle accreditate, di cui si avvale per lo svolgimento della sua attività;

c) indirizzo di posta elettronica, numero di telefono di uso pubblico, sito Internet e contatti pubblici sui siti di reti sociali;

d) dati identificativi del portatore d'interessi per il quale svolge la sua attività;

e) specifico interesse oggetto della sua attività, nonché potenziali destinatari;

f) dichiarazione dei redditi o bilancio d'esercizio, incluso il fatturato annuo rispetto a ciascun portatore d'interessi per il quale svolge la sua attività;

g) quadro, aggiornato ogni quadrimestre, delle azioni rilevanti svolte nel corso della sua attività, in particolare:

1) questioni e proposte specifiche, inclusi i progetti di atti normativi che hanno interessato la sua attività;

2) titolari di cariche pubbliche presso le quali ha svolto la sua attività;

3) benefici anche non finanziari, quando non sono stati immediatamente rifiutati, salvo quelli motivati da ragioni esclusivamente familiari, forniti direttamente o indirettamente a titolari di cariche pubbliche e componenti di organi esecutivi di

PIU' PARTECIPAZIONE PIU' TRASPARENZA

partiti o movimenti politici, compresi gli organi aventi funzioni di tesoriere o analoghe, con menzione del destinatario, della natura, del valore e della data di erogazione;

h) casi d'inosservanza, nonché sanzioni eventualmente irrogate per violazioni degli obblighi stabiliti dalla presente legge.

Articolo 6: Compilazione, tenuta e pubblicazione

1. L'Anagrafe e il Registro, assieme al Codice di condotta, sono pubblicati in due apposite sezioni del sito Internet della Regione Liguria, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) i dati sono pubblicati integralmente e con il massimo livello di dettaglio;
- b) i dati sono raccolti alla fonte, non sono pubblicati in forme aggregate né sottoposti ad altri trattamenti;
- c) i dati sono pubblicati e aggiornati con la tempestività necessaria ad assicurarne l'utilità;
- d) i dati sono pubblicati con l'uso di sistemi elettronici aperti e formati tali da garantire la più agevole consultazione al maggior numero di utenti e per la più ampia varietà di scopi;
- e) per i fini indicati alla lettera d), in particolare:

- 1) i dati sono adeguatamente indicizzati;
 - 2) i dati sono presentati con l'ausilio di collegamenti ipertestuali, grafici e altri strumenti volti a facilitarne la consultazione e comprensione;
 - 3) i dati sono accompagnati da adeguate spiegazioni e legende;
- f) i dati che si riferiscono a soggetti non più tenuti all'iscrizione nell'Anagrafe o nel Registro sono archiviati in una separata sezione e rimangono consultabili negli stessi modi dei dati correnti.

2. La sezione dedicata al Registro contiene un portale per l'iscrizione dei rappresentanti d'interessi.

3. I dati necessari alla compilazione e all'aggiornamento dell'Anagrafe e del Registro sono, quando possibile, rilevati mediante sistemi automatici, dalle banche dati e i sistemi informativi degli organi ai quali appartengono i titolari di cariche pubbliche interessati. Negli altri casi, i soggetti interessati trasmettono i dati corretti, completi, dettagliati e integri entro venti giorni oppure, per i rappresentanti d'interessi, all'atto dell'iscrizione.

Articolo 7: Controlli e sanzioni

1. La Consulta statutaria vigila sul rispetto degli obblighi di trasparenza stabiliti dalla presente legge in capo ai titolari di cariche pubbliche e rappresentanti d'interessi. Vigila sul

2. TRASPARENZA

rispetto dell'obbligo d'iscrizione al Registro, stabilito dall'Articolo 3, e delle disposizioni del Codice di condotta; è tenuta a svolgere le opportune verifiche quando riceve segnalazioni dalle persone che si trovano nei ruoli indicati dall'Articolo 2, comma 2 per delle presunte violazioni da parte di rappresentanti d'interessi.

2. La Consulta statutaria si avvale delle banche dati e dei sistemi informativi della pubblica amministrazione regionale per gli accertamenti a norma del comma 1. La Giunta regionale promuove le opportune intese per consentire alla Consulta statutaria di avvalersi delle banche dati e dei sistemi informativi delle altre pubbliche amministrazioni, nonché, in caso di necessità, del Corpo della guardia di finanza e delle altre Forze di polizia dello Stato.

3. La Consulta statutaria invita a ravvedere entro quindici giorni il titolare di una carica pubblica o il rappresentante d'interessi che, anche in modo parziale, ha mancato di trasmettere dei dati per la tenuta, rispettivamente, dell'Anagrafe o del Registro oppure ha trasmesso dei dati errati.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, il titolare di una carica pubblica o il rappresentante d'interessi che ha mancato di ravvedere in conformità del comma 2 è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro; il rappresentante d'interessi è punito inoltre con un provvedimento di censura, sospensione fino a tre anni o, nei casi più gravi, cancellazione dal Registro. Le sanzioni previste da questo comma sono sempre

PIU' PARTECIPAZIONE PIU' TRASPARENZA

#RETEASINISTRA

MENO PRIVILEGI

irrogate dopo tre avvertimenti consecutivi.

5. Salvo che il fatto costituisca reato, il rappresentante d'interessi il quale svolge la sua attività senza essere iscritto nel Registro è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 25.000 a 250.000 euro. La medesima sanzione è comminata alla persona che si trova in uno dei ruoli indicati dall'Articolo 2, comma 2 la quale omette di segnalare la violazione prevista dal presente comma.

6. Il rappresentante d'interessi che viola il Codice di condotta è punito con un provvedimento di censura, sospensione fino a tre anni o, nei casi più gravi, cancellazione dal Registro.

7. La Consulta statutaria presenta ogni anno all'Assemblea Legislativa una relazione sul funzionamento dell'Anagrafe e del Registro.

Articolo 8: Disposizioni finali ed entrata in funzione

1. La Giunta regionale predispone il regolamento per il funzionamento dell'Anagrafe e del Registro previo parere del Garante per la protezione dei dati personali limitatamente agli aspetti attinenti all'osservanza della disciplina in materia di protezione dei dati personali.

2. Il Codice di condotta è adottato dalla Consulta statutaria.

3. L'Anagrafe e il Registro entrano in funzione decorsi sei mesi dalla data di entrata in

vigore della presente legge.

4. La Giunta regionale presenta una relazione all'Assemblea Legislativa sull'applicazione della presente legge dopo un anno e dopo tre anni dall'entrata in funzione dell'Anagrafe e del Registro, evidenziando in particolare eventuali proposte di revisione.